

**IPOTESI DI ACCORDO
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO
DEGLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI MODENA**

Il giorno 24 luglio 2013, in Modena, presso la sede della Confagricoltura di Modena

TRA LE PARTI

- Confagricoltura Modena;
- ~~Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Modena;~~
- Confederazione Italiana Agricoltori di Modena;
- Confederazione Produttori Agricoli di Modena;

E

- FLAI-CGIL di Modena;
- FAI-CISL di Modena;
- UILA-UIL di Modena;

si è raggiunto il seguente accordo in merito al rinnovo del contratto provinciale e florivivaisti della provincia di Modena.

Art. 1 - RELAZIONI SINDACALI

Si aggiungono all'art. 2 del CPL vigente i seguenti commi.

Nel caso di aziende colpite da eventi calamitosi o da situazioni di crisi, debitamente accertate dagli organi preposti, che compromettono significative quantità del raccolto e tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi occupazionali attesi, le parti sindacali provinciali valuteranno l'opportunità di convenire specifiche condizioni che consentano la raccolta del prodotto; tale incontro verrà convocato a richiesta datoriale entro 3 giorni dall'evento calamitoso.

Gli eventuali accordi tra le parti sindacali provinciali saranno perfezionati attraverso apposite convenzioni a livello aziendale, interaziendale o territoriale.

Art. 2 - MERCATO DEL LAVORO

In sostituzione del punto B, art. 7 del CPL vigente, si concorda quanto segue.

Le parti si impegnano a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in collaborazione con i Centri per l'Impiego sia incentivando l'iscrizione dei lavoratori presso gli uffici preposti sia indirizzando le aziende a cercarvi manodopera. Inoltre le parti si impegnano a livello di ente bilaterale territoriale a favorire l'incrocio domanda-offerta anche rendendo consultabili gli elenchi dei lavoratori che hanno ricevuto adeguata formazione sulla sicurezza e adeguata sorveglianza sanitaria attraverso gli strumenti che saranno previsti dall'EBAT.

Art. 3 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

I minimi di prestazioni in regime di part-time previsti dall'art. 17 del CCNL possono essere superati nei seguenti casi:

- a) a fronte di una richiesta del lavoratore motivata dalla nascita o cura di un figlio e se il relativo accordo prevede la possibilità del lavoratore di tornare a full-time;
- b) per gli addetti degli agriturismi e dei punti vendita, nei limiti di 13 ore settimanali, 39 ore mensili, 270 ore annuali.



Art. 4 - QUALIFICA PROFESSIONALE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

Si introducono, integrano e/o modificano i seguenti profili professionali.

Sezione impianti di biocombustibile

Comune B

- addetto alla pulizia;
- addetto alla semplice raccolta della materia prima senza utilizzo di macchine.

Qualificato

- addetto alla custodia dell'impianto.

Qualificato super

- addetto al funzionamento dell'impianto senza possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali;
- addetto alla raccolta della materia prima con utilizzo di macchine e/o attrezzature semoventi che non necessitano della patente di guida.

Specializzato

- addetto al funzionamento dell'impianto in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali;
- addetto alla raccolta della materia prima con utilizzo di macchine e/o attrezzature semoventi che necessitano della patente di guida;

Specializzato super

- lavoratori in possesso delle caratteristiche dei lavoratori specializzati responsabili e/o coordinatori di altri lavoratori nella gestione dell'impianto.

Sezione Agriturismo

Comune B

- addetti alle pulizie di sala e di cucina;
- gli addetti di sala al primo anno di assunzione per non più di trenta giornate di effettivo lavoro;
- garzoni che svolgono esclusivamente attività di facchinaggio.

Qualificato

- camerieri, salvo non assunti con la qualifica precedente;
- gli addetti alla semplice manipolazione dei prodotti alimentari che operano sotto le direttive del cuoco e/o dell'aiuto cuoco.

Qualificato super

- gli addetti al governo e preparazione degli animali;
- l'autista e/o l'addetto alle consegne.

Specializzato

- gli aiuto-cuochi,
- addetto alla organizzazione di visite guidate ed esecuzione di piani didattici rivolti a scuole e centri estivi;

- il responsabile alla predisposizione di materiali didattici e informativi per fattorie didattiche e /o agriturismi;
- addetto accompagnatore in passeggiata a cavallo;
- assistente ai bagnanti in possesso di idoneo titolo.

Sezione Acetaie

Comune B

- i lavoratori delle acetaie, non addetti al processo produttivo, che eseguono solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, senza l'utilizzo di macchine, es. semplice manovalanza, facchinaggio, ecc.;
- i lavoratori addetti al confezionamento e/o all'etichettatura del prodotto, con mansioni di semplice movimentazione manuale, senza responsabilità nel controllo dei parametri di confezionamento e/o etichettatura

Qualificato

- i lavoratori addetti al confezionamento e/o all'etichettatura del prodotto, con responsabilità nel controllo dei parametri di confezionamento e/o etichettatura ;
- addetti al processo produttivo, senza attestati specifici, senza specifiche conoscenze e capacità professionali, per il primo anno di assunzione.

Qualificato super

- addetti al processo produttivo, senza attestati specifici, senza specifiche conoscenze e capacità professionali, dal secondo anno di assunzione;

Specializzato

- addetti al processo produttivo, in possesso di attestati specifici e/o di specifiche conoscenze e capacità professionali.

Specializzato super

- lavoratori in possesso delle caratteristiche dei lavoratori specializzati responsabili del processo produttivo e/o coordinatori di altri lavoratori nella gestione del processo.

Sezione Mansioni/Qualifiche varie

Qualificato

- addetto alle pulizie nei caseifici aziendali.

Art. 5 - RETRIBUZIONE

Le parti concordano un aumento del salario contrattuale vigente nelle seguenti misure:

- 4,0 %, con decorrenza 01/11/13 per la qualifica "Comune A";
- 5,0 %, di cui il 50% con decorrenza 01/07/13 e il 50% con decorrenza 01/11/13, per la qualifica "Comune B";
- 5,2 %, di cui il 50% con decorrenza 01/07/13 e il 50% con decorrenza 01/11/13, per le qualifiche "Qualificato" e "Qualificato Super";
- 5,4 %, di cui il 50% con decorrenza 01/07/13 e il 50% con decorrenza 01/11/13, per le qualifiche "Specializzato" e "Specializzato Super".

Art. 6 - MALATTIA ED INFORTUNIO

In sostituzione dell'art. 23 del CPL, si concorda quanto segue.

“In caso di morte dell'operaio a alloggiato a carico dell'azienda, la sua famiglia continuerà ad usufruire dell'abitazione e relativi servizi (o di altro corrispondente) fino al termine dell'annata agraria e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.”

Art. 7 - CASSA EXTRA - LEGEM

In sostituzione dell'art. 24 del CPL vigente, si concorda quanto segue.

In relazione all'art. 60 del CCNL è confermata, nella provincia di Modena, la Cassa Integrativa Indennità Malattia Lavoratori Agricoli (C.I.I.M.L.A.), Cassa che è disciplinata dal Regolamento apposito (v. allegato n.1) che è parte integrante del presente C.P.L.

In applicazione dell'art. 60 del CCNL l'operaio a tempo indeterminato ha diritto, in caso di infortunio, al salario per 13 giorni dedotta l'indennità spettante per legge, dal quattordicesimo giorno e per tutte le altre integrazioni dovute agli operai agricoli, per malattia ed infortunio, vale quanto previsto dall'allegato regolamento della Cassa Extra-Legem.

Le parti concordano, per le funzionalità della CIIMLA, di istituire un contributo di assistenza integrativa, l'importo e le modalità di pagamento dello stesso sono previste nel regolamento della Cassa Extra-Legem. Eventuali modifiche saranno decise attraverso un'apposita delibera del Comitato CIIMLA.

Le parti si impegnano ad avviare il confronto per la costituzione dell'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (E.B.A.T.) secondo il riordino previsto dalle Linee Guida nazionali, entro due mesi dalla firma del presente CPL.

Le parti concordano che agli OTI licenziati, non per motivi disciplinari, successivamente all'istituzione dell'EBAT sarà riconosciuta, attraverso l'EBAT stesso, una indennità di disoccupazione non superiore alla mensilità lorda della qualifica contrattuale. Tale indennità avrà carattere sperimentale e dovrà tenere conto dei vincoli di bilancio dell'ente.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

Le parti, in applicazione del Verbale d'Accordo nazionale del 30 luglio 2012 concorderanno le norme relative ai datori di lavoro che ometteranno di versare la contribuzione all'EBAT.

Art. 8 - RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)

Le parti si impegnano a dare immediata attuazione agli accordi che verranno sottoscritti in base all'art. 48 c. 2 D. Lgs. 81/2008. Le risorse per l'operatività degli RLST saranno a carico delle aziende secondo quanto previsto dal c. 3 del citato articolo.

Le parti si impegnano, dopo la costituzione dell'E.B.A.T., a convenire un regolamento operativo.

Art 9. - REGOLAMENTO CIIMLA

Le parti concordano le seguenti modifiche al Regolamento CIIMLA vigente

9.1 Integrazione in caso di malattia degli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato

Per le malattie iniziate successivamente al 31/12/2011 la CIIMLA integrerà anche i 3 giorni di

carezza, escluse le domeniche e le festività, per gli eventi che superano i 13 giorni.

9.3 Integrazione in caso di infortunio degli operai a tempo indeterminato

L'integrazione spetta a partire dal quattordicesimo giorno fino al termine dell'infortunio.

9.6 Assegno in caso di infortunio mortale

In caso di infortunio con esito mortale, agli eredi dell'operaio, sia a tempo determinato che indeterminato, verrà erogato un assegno dell'importo di tremila euro.

9.7 Integrazione di maternità

Tale indennità a far data dal 01/01/2013 e per i periodi di astensione successivi alla stessa data viene così modificato il requisito:

A. Il numero di giornate lavorate nei dodici mesi precedenti l'inizio della astensione, necessario per maturare il diritto alla integrazione è pari a 51.

La modifica di cui al punto precedente avrà però carattere sperimentale e dovrà essere confermata dal Comitato di Gestione dopo averne verificato l'incidenza sul bilancio della Cassa.

9.9 Criteri per la determinazione delle integrazioni

A far data dal 01/01/2013, in via sperimentale, e per gli eventi successivi a tale data, la Cassa anticiperà la liquidazione delle prestazioni all'anno in cui sono avvenuti gli eventi, e non da quello successivo come indicato al punto J. Tale anticipo sarà posto in essere per i dipendenti delle aziende regolari nel versamento dei contributi alla Ciimla.

9.10 Anticipo da parte delle aziende

Le aziende che intendono anticipare le liquidazioni CIIMLA dovranno comunque far pervenire le domande di integrazione dei lavoratori alla Cassa. Nella domanda dovrà essere indicato che si tratti di un trattamento anticipato.

La CIIMLa rimborserà le aziende dell'importo lordo della prestazione non effettuando alcuna ritenuta.

ART. 10 – STESURA TESTO CONTRATTO PROVINCIALE

Le parti si impegnano a procedere, entro il prossimo 30 settembre, alla stesura del testo completo del Contratto Provinciale e dei relativi allegati.

Superior
Superior

